

INCOMPATIBILITÀ PER GLI AMMINISTRATORI DEGLI ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI

SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- QUADRO NORMATIVO
- AMBITO DI APPLICAZIONE
- CASI PRATICI
- ESAME DI ALCUNE FATTISPECIE
- CONSEGUENZE FISCALI DELLE INCOMPATIBILITÀ
- GESTIONE DELLE SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ

Art. 11 D. Lgs. 28.02.2021, n. 36 - D.L. 30.06.2025, n. 96 conv. L. 8.08.2025, n. 119 - L. 16.12.1991, n. 398 CTP Cremona, sent. 27.02.2015, n. 51 - Cass. penale, sent. 17.12.2021, n. 46189

La riforma dello sport ha significativamente modificato il quadro normativo relativo alle incompatibilità degli amministratori nelle associazioni e società sportive dilettantistiche. L'art. 11 D. Lgs. 36/2021 ha ampliato notevolmente i casi di incompatibilità, passando dal divieto di ricoprire la "medesima carica" a quello di assumere "qualsiasi carica" in altre realtà sportive affiliate alla stessa Federazione, Disciplina Associata o Ente di Promozione Sportiva.

Il D.L. 96/2025 ha previsto che le incompatibilità riguardano solo i presidenti di ASD e SSD.

SCHEMA DI SINTESI

NOVITÀ DALLA RIFORMA DELLO SPORT



La Riforma dello Sport (art. 11 D. Lgs. 36/2021) ha introdotto nuove regole sulle incompatibilità per gli amministratori delle ASD, con l'obiettivo di garantire trasparenza e prevenire conflitti d'interesse.



Il D.L. 30.06.2025, n. 96 ha modificato l'art. 11 del D. Lgs. 36/2021.

RECEPIMENTO NEGLI STATUTI



- Gli statuti delle ASD e delle SSD devono recepire, tra le altre, le nuove disposizioni previste dall'art. 11 D. Lgs. 36/2021.
- Il recepimento delle disposizioni normative all'interno degli statuti non è quindi una mera formalità, ma una condizione necessaria per mantenere l'iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, requisito indispensabile per godere delle agevolazioni fiscali previste per le ASD.

INCOMPATIBILITÀ PREVISTE DALLA NORMATIVA



Art. 11 D. Lgs. 36/2021



Gli amministratori di ASD non possono ricoprire cariche in altre associazioni o società sportive dilettantistiche affiliate alla stessa Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI o CIP.



Novità del D.L. 96/2025



Le incompatibilità riguardano solo i presidenti di ASD e SSD e non anche gli altri componenti del direttivo o del CdA e ruoli tecnici (es. allenatori o atleti).

CONSEGUENZE DELLE INCOMPATIBILITÀ



- Le conseguenze includono **sanzioni disciplinari** da parte della federazione, **perdita dei benefici fiscali**, **decadenza dall'iscrizione al Registro Nazionale** e **responsabilità personale** per eventuali danni causati all'associazione.
- Situazioni di incompatibilità possono portare alla perdita dello status fiscale agevolato per tutte le ASD coinvolte.

GESTIONE DELLE INCOMPATIBILITÀ



- Effettuare una ricognizione delle cariche ricoperte.
- Valutare eventuali situazioni problematiche e adottare soluzioni come dimissioni da una delle cariche o cambio di affiliazione per una delle associazioni coinvolte.

QUADRO NORMATIVO

QUADRO
NORMATIVO
ANTE RIFORMA

- Prima dell'entrata in vigore della riforma, la disciplina delle incompatibilità per gli amministratori delle ASD e SSD era regolata dall'art. 90, c. 18 L. 289/2002.
- Questa norma prevedeva un regime decisamente più limitato rispetto a quello attuale, stabilendo che gli amministratori non potessero ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche operanti nell'ambito della stessa Federazione Sportiva Nazionale, disciplina associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.
- Inoltre, per quanto riguardava gli Enti di Promozione Sportiva, l'incompatibilità era circoscritta ai casi in cui l'amministratore operasse nell'ambito della medesima disciplina sportiva.

Esempio

Un presidente di un'associazione calcistica dilettantistica non poteva assumere il ruolo di presidente in un'altra associazione affiliata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio, ma poteva ricoprire altre cariche come quella di vicepresidente o consigliere.

- Questo significava che un amministratore poteva ricoprire la stessa carica in due associazioni affiliate allo stesso Ente di Promozione Sportiva, purché praticassero sport diversi (es.: calcio e tennis).

DOPO
L'ENTRATA
IN VIGORE
DELLA RIFORMA
DELLO SPORT• Art. 11
D. Lgs.
36/2021

- Con l'introduzione dell'art. 11 D. Lgs. 36/2021, in vigore dal 1.07.2023 il Legislatore ha modificato radicalmente l'approccio prevedendo che: "È fatto divieto agli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP".

Esempio

Un amministratore di un'ASD non può più ricoprire alcun tipo di carica sociale in un'altra associazione affiliata alla stessa Federazione o Ente.

- La sostituzione della locuzione "medesima carica" con "**qualsiasi carica**" rappresenta un cambiamento radicale, ampliando notevolmente la portata dell'incompatibilità.

- Inoltre, l'**eliminazione della distinzione tra discipline sportive per gli Enti di Promozione Sportiva** significa che un amministratore di un'ASD affiliata a un EPS non può ricoprire cariche in qualsiasi altra ASD facente capo allo stesso Ente, indipendentemente dallo sport praticato.

Esempio

Un presidente di un'associazione di calcio non potrà essere anche consigliere in un'associazione di tennis se entrambe sono affiliate allo stesso Ente di Promozione Sportiva.

• Novità
del D.L.
96/2025

Modifica
art. 11
D. Lgs.
36/2021

- Il D.L. 30.06.2025, n. 96 (convertito, con modificazioni, dalla L. 8.08.2025, n. 119) ha modificato il regime di incompatibilità previsto dall'art. 11 D. Lgs 36/2021.
- La principale modifica introdotta dal D.L. 96/2025 **limita al solo presidente delle associazioni e società sportive dilettantistiche il divieto di ricoprire qualsiasi carica** in altre società o associazioni nell'ambito della medesima federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI (e dal CIP se paralimpici).
- Pertanto, **a partire dal 1.07.2025, gli altri membri del consiglio direttivo** (o del CdA in caso di SSD RL) **possono ricoprire cariche anche in altre ASD o SSD, pur appartenenti alla stessa federazione o ente.**

- Prima della modifica, il divieto riguardava tutti gli amministratori.

CHI È COINVOLTO

- Il divieto di incompatibilità si applica ai **presidenti di ASD e di SSD** e non anche a tutti i componenti del consiglio direttivo delle associazioni e società sportive dilettantistiche.
- Prima dell'entrata in vigore del D.L. 30.06.2025, n. 96, questo termine andava interpretato in senso ampio, riferendosi a tutti coloro che ricoprono cariche sociali con funzioni amministrative o di rappresentanza, come:
 - .. presidenti;
 - .. vicepresidenti;
 - .. consiglieri o membri del consiglio direttivo;
 - .. segretari (con funzioni amministrative);
 - .. tesoriери.
- È importante sottolineare che la norma si riferisce esplicitamente alla carica di "presidente", quindi non include di conseguenza altre figure come:
 - .. tecnici e allenatori;
 - .. atleti;
 - .. collaboratori sportivi;
 - .. personale amministrativo privo di cariche sociali.

COSA È COINVOLTO

- Per quanto riguarda il concetto di "qualsiasi carica", questo va inteso come ogni ruolo formale che comporti funzioni di amministrazione, direzione o rappresentanza in un'altra associazione o società sportiva dilettantistica.
- La giurisprudenza e la prassi hanno chiarito che devono essere considerate "cariche" quelle posizioni che comportano responsabilità decisionali o di rappresentanza.
- L'incompatibilità si verifica esclusivamente nell'ambito della medesima:
 - .. federazione Sportiva Nazionale (FSN),
 - .. disciplina Sportiva Associata (DSA),
 - .. ente di Promozione Sportiva (EPS).

Non sussiste incompatibilità tra cariche ricoperte in organizzazioni affiliate a enti diversi.

CASI PRATICI

ESEMPI DI INCOMPATIBILITÀ

- Esistono diverse situazioni in cui il divieto non si applica:
 - .. incompatibilità nell'ambito della stessa Federazione
 - Un presidente di un'associazione sportiva dilettantistica, ad esempio di calcio, non può essere contemporaneamente consigliere, segretario, tesoriere o ricoprire qualsiasi altra carica amministrativa in un'altra associazione calcistica affiliata alla FIGC.
 - .. discipline diverse nello stesso EPS
 - Un presidente di un'ASD di tennis affiliata a un Ente di Promozione Sportiva non può ricoprire cariche in un'ASD di nuoto affiliata allo stesso Ente di Promozione, anche se si tratta di discipline sportive completamente diverse.
 - .. socio in più ASD
 - Essere semplicemente socio di più ASD della stessa disciplina non configura incompatibilità, poiché il divieto riguarda esclusivamente le cariche amministrative.
- È fondamentale notare come l'incompatibilità si verifichi nel momento stesso in cui si assume la seconda carica.
- La normativa non prevede un "tempo tecnico" per regolarizzare la situazione, rendendo necessaria un'immediata valutazione delle posizioni ricoperte.

**COMPATIBILITÀ
GARANTITE**

- **Cariche in enti affiliati a Federazioni o EPS diversi**

- Un presidente può ricoprire cariche in più associazioni o società sportive dilettantistiche purché queste siano affiliate a Federazioni o Enti di Promozione Sportiva diversi.

Esempio

È possibile essere presidente di un'ASD affiliata alla FIGC e contemporaneamente presidente di un'altra ASD affiliata alla FIP (Federazione Italiana Pallacanestro).

- **Ruoli tecnici e di atleta**

- Il divieto di incompatibilità non si estende ai ruoli puramente tecnici o sportivi.
- Le qualifiche di tecnico e atleta sono considerate ruoli operativi e funzionali all'attività sportiva, non amministrative. Pertanto, non rientrano nella categoria delle "cariche sociali" che implicano responsabilità gestionali o decisionali.

Quanto riportato è stato confermato anche da interpretazioni ufficiali del CONI e da alcune Federazioni, come la FIBS (Federazione Italiana Baseball e Softball), che ha chiarito come un presidente possa essere contemporaneamente tecnico o atleta in un'altra società della stessa federazione.

- **Incarichi in organi territoriali di Federazioni o EPS**

- Gli incarichi ricoperti negli organi territoriali di Federazioni o Enti di Promozione Sportiva (come comitati provinciali o regionali) non sono automaticamente incompatibili con le cariche sociali nelle ASD/SSD, poiché si tratta di ruoli all'interno della struttura federativa e non di altre associazioni o società sportive.

ESAME DI ALCUNE FATTISPECIE**CARICA
SOCIALE
E LAVORO
SPORTIVO**

- **Coesistenza di rapporti**

- Un aspetto di notevole rilevanza interpretativa concerne la coesistenza, in capo al medesimo soggetto, di un **incarico di amministrazione e di un rapporto di prestazione lavorativa retribuita all'interno del medesimo ente sportivo dilettantistico**.

- **Interpretazione autentica**

- Tale questione ha ricevuto un significativo chiarimento attraverso comunicazione del 25.01.2024, con cui il Ministro per lo Sport e i Giovani ha fornito al Presidente del CONI, un'interpretazione autentica della normativa in vigore.
- Il documento ministeriale ha stabilito con precisione che l'assunzione di una carica sociale non remunerata all'interno degli organi direttivi di associazioni o società sportive dilettantistiche non preclude la possibilità di instaurare contestualmente un rapporto di lavoro sportivo retribuito con il medesimo sodalizio.
- Di particolare rilevanza risulta l'analisi tecnico-giuridica contenuta nella comunicazione, ove si precisa testualmente che: "Ferma restando, infatti, l'incompatibilità tra la figura di volontario e quella di lavoratore sportivo disposta dalla legge, svolgere il mandato nei consigli direttivi conferito dall'assemblea dei soci ai membri eletti [...] non vale, da solo, a farli soggiacere all'incompatibilità di cui all'art. 29, c. 3 D. Lgs. 36/2021".

- **Effetti**

- Questo importante chiarimento stabilisce che:
 - .. ricoprire una carica sociale a titolo gratuito è diverso dall'essere un volontario sportivo ai sensi dell'art. 29 D. Lgs. 36/2021;
 - .. è possibile per un amministratore (presidente, consigliere, ecc.) svolgere anche attività lavorativa retribuita all'interno della stessa associazione, ad esempio come allenatore, istruttore o collaboratore amministrativo;
 - .. la carica sociale si configura come un rapporto di mandato gratuito, non come attività di volontariato sportivo.
- Questo principio è stato ulteriormente confermato anche per altre situazioni specifiche:
 - .. un consigliere può percepire sia compensi per la carica dirigenziale (se previsti dallo statuto) sia compensi per attività tecnica o sportiva, purché questi siano chiaramente distinti e documentati;
 - .. un amministratore può anche fatturare prestazioni professionali all'associazione di cui è dirigente. Si tratta infatti di due mansioni distinte e separate, ciascuna con il proprio specifico trattamento fiscale.

- **Suggerimenti operativi**

- Per garantire la correttezza di queste situazioni, è fondamentale:
 - .. formalizzare con apposite delibere gli incarichi lavorativi;
 - .. garantire l'astensione dell'interessato nelle delibere che lo riguardano;
 - .. mantenere una chiara separazione contabile tra i diversi tipi di compensi;
 - .. assicurare la congruità dei compensi per evitare contestazioni di distribuzione indiretta di utili.

ASSOCIAZIONI

varie

CARICHE SOCIALI
E INCARICHI
ELETTIVI PUBBLICI

- Non esiste una norma di legge che stabilisca una incompatibilità automatica e generalizzata tra le cariche sociali nelle Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e le cariche elettive o di governo nelle pubbliche amministrazioni in Italia.
- Nel caso di amministratori eletti (come sindaci, consiglieri comunali, assessori, ecc.), non essendo soggetti al regime autorizzatorio dei dipendenti pubblici, devono prestare particolare attenzione ai **potenziali conflitti d'interesse**, astenendosi dalle decisioni che possano riguardare direttamente o indirettamente l'associazione di cui sono dirigenti.
- Situazioni particolarmente delicate possono verificarsi quando:
 - .. sindaco è anche dirigente di un'ASD che riceve contributi dal comune;
 - .. assessore allo sport è presidente di un'associazione sportiva;
 - .. dipendente pubblico con poteri decisionali su concessioni di impianti è anche dirigente di un'ASD.
- In questi casi, oltre al rispetto delle normative sul conflitto d'interessi, è fondamentale garantire la massima trasparenza e, quando necessario, astenersi dalle decisioni che possano apparire viziate da parzialità.

Esempio

- Un amministratore comunale che è anche presidente di un'ASD che beneficia di finanziamenti comunali potrebbe trovarsi in una situazione di conflitto di interessi quando si tratta di decidere sull'assegnazione di fondi alle associazioni sportive.
- In tali situazioni, il soggetto dovrebbe astenersi dal partecipare alle decisioni in cui sussista il rischio di conflitto di interessi.

CONSEGUENZE FISCALI DELLE INCOMPATIBILITÀ

PERDITA
DI AGEVOLAZIONI
FISCALI

- Le conseguenze di una situazione di incompatibilità non si limitano all'ambito sportivo-amministrativo, ma possono estendersi significativamente alla sfera fiscale.
- La doppia carica, infatti, può mettere a rischio le agevolazioni fiscali di cui godono le ASD.
- Secondo la giurisprudenza recente, inclusa la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Cremona (n. 51/2015) e la conferma della Corte di Cassazione (sentenza n. 46189/2021), il doppio incarico degli amministratori può essere considerato un indice della natura commerciale dell'attività svolta dalle associazioni. Questo può portare alla **perdita del diritto di fruire delle agevolazioni tributarie** previste per le ASD.
- La ratio di questa interpretazione è prevenire possibili condotte elusive, come la suddivisione dei ricavi tra due associazioni amministrate dalla stessa persona per mantenersi entro i limiti previsti per il regime fiscale agevolato (€ 400.000 annui secondo la L. 398/1991).

È importante notare che il rischio di perdita delle agevolazioni fiscali potrebbe riguardare entrambe le ASD coinvolte nella situazione di incompatibilità, non solo una delle due.

ONERE
DELLA PROVA

- In caso di **verifica fiscale**, l'onere della prova ricadrebbe sull'associazione, che dovrebbe dimostrare la natura effettivamente non commerciale della propria attività.

GESTIONE DELLE SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ

SOLUZIONI
OPERATIVE

- Quando un organismo affiliativo rileva un'incompatibilità per doppia carica, **non esiste una regola automatica che stabilisca quale delle due cariche debba decadere.**
 - La situazione viene generalmente gestita caso per caso, considerando vari fattori come la priorità temporale delle nomine, gli statuti delle associazioni e l'impatto sulle attività sportive.
 - Il processo inizia tipicamente con una **notifica formale dell'incompatibilità**, seguita da un periodo concesso per regolarizzare la situazione. Si privilegia inizialmente una risoluzione volontaria, dove l'amministratore può scegliere da quale carica dimettersi.
 - In assenza di una soluzione spontanea, la federazione può intervenire direttamente, richiedendo le dimissioni da una delle cariche o, in casi estremi, sospendendo o revocando l'affiliazione delle associazioni coinvolte.
 - In termini pratici, quando si riscontra una situazione di incompatibilità, è necessario adottare misure per regolarizzare la posizione:
 - .. la soluzione più immediata è quella di **dimettersi da una delle cariche incompatibili.**
 - In genere, spetta all'interessato decidere quale carica mantenere e da quale dimettersi.
 - .. un'altra possibilità consiste nel **cambiare l'affiliazione di una delle 2 associazioni;**
- Esempio** Se un presidente ricopre cariche in due ASD affiliate alla stessa Federazione, una delle due potrebbe affiliarsi a un Ente di Promozione Sportiva, eliminando così l'incompatibilità.
- .. in alcuni casi, potrebbe essere possibile riorganizzare i ruoli all'interno dell'associazione, assegnando ad altri soci le cariche che generano incompatibilità.

Tavola riepilogativa

Situazioni di compatibilità/incompatibilità per i presidenti di ASD

Casistica	Stato	Note Interpretative
Presidente ASD calcio e consigliere altra ASD calcio (stessa FSN)	Incompatibile	Divieto esteso a qualsiasi carica nella stessa FSN
Consigliere in ASD tennis e presidente ASD nuoto (stesso EPS)	Incompatibile	Eliminata distinzione tra discipline diverse per EPS
Dirigente in più ASD affiliate alla stessa federazione	Incompatibile	A partire dal D.L. 30.06.2025, n. 96
Presidente ASD calcio (FIGC) e presidente ASD basket (FIP)	Compatibile	Federazioni diverse
Presidente ASD calcio (FIGC) e presidente ASD calcio (UISP)	Compatibile	Federazione diversa da EPS
Presidente ASD e tecnico/atleta in altra ASD (stessa FSN)	Compatibile	Ruoli tecnici non sono "cariche sociali"
Carica sociale gratuita e lavoro sportivo retribuito nella stessa ASD	Compatibile	Nota ministeriale febbraio 2024 - Mandato gratuito non è volontariato
Carica sociale in ASD e incarico elettivo in ente pubblico	Compatibile con cautele	Necessaria valutazione conflitti d'interesse